



DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

Art. 1 STAZIONE APPALTANTE

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

Art. 4 VALORE DEL CONTRATTO

Art. 5 REVISIONE PREZZI

Art. 6 EVENTUALI CAUZIONI O GARANZIE RICHIESTE

Art. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Art. 9 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Art. 10 SELF CLEANING

Art. 11 REQUISITI SPECIALI E MEZZIDI PROVA - FASCICOLO VIRTUALE
DELL'OPERATORE ECONOMICO FVOE

Art. 12 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Art. 13 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Art. 14 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Art. 15 AVVALIMENTO

Art. 16 SUBAPPALTO

Art. 17 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE - IMPEGNI
DELL'OPERATORE ECONOMICO

Art. 18 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Art. 19 PROCEDURE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

- a. TIPO DI PROCEDURA
- b. DOCUMENTI DI GARA
- c. MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI E CHIARIMENTI
 - a. MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
 - b. INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA
 - c. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - d. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
 - e. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372
del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

- f. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
- g. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
- h. OFFERTA TECNICA
- i. OFFERTA ECONOMICA
- j. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI), ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (ATI) O CONSORZIO.
- k. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Art. 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
- 2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
- 3. COMMISSIONE GIUDICATRICE E METODO CALCOLO DEL PUNTEGGIO
- 4. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
- 5. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 6. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- 7. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Art. 21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 23 ALTRE INFORMAZIONI

AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Pompei, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

L'affidamento in oggetto sarà stato disposto con determinazione dirigenziale _____ e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma Traspare del comune di Pompei attiva all'indirizzo internet <https://comunepompei.traspare.com/>.

Durata del procedimento massima prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Pompei codice NUTS ITF33.

CIG : _____

Il Responsabile unico del progetto è Dott.ssa Daniela Savarese
mail:economato@comune.pompei.na.it

Art. 1 STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: COMUNE DI POMPEI
Indirizzo: Piazza Bartolo Longo 36
Sito Internet: <https://www.comune.pompei.na.it/>
P.E.C.: protocollo@pec.comune.pompei.na.it

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Art.3.DURATA DELL'APPALTO

Anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 120, comma11, del D.lgs. n. 36/2023, alle medesime condizioni di cui alla convenzione in essere, per il tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza del precedente affidamento) alla conclusione delle procedure per l'individuazione del gestore subentrante.

La proroga tecnica può essere concessa per garantire il funzionamento delle procedure di gara ovvero in caso di gara andata deserta e l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 4 VALORE DEL CONTRATTO

L'importo è calcolato per l'intera durata del contratto, comprensiva dell'eventuale opzione di proroga tecnica.

Tabella 1

PROSPETTO ECONOMICO DELL'APPALTO LOTTO 1 (IMPORTI O.F.E.)				
n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di tesoreria	66600000-6	P	€ 105.000,00
A) Importo a base di gara				€ 105.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 105.000,00
Importo STIMATO per l'opzione di proroga ex art. 120, co. 10 del D.Lgs. n. 36/2023				€ 17.500,00
Valore globale stimato				€ 122.500,00

Si fa presente che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Pompei.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Bancario.

I costi del personale sono inclusi, quindi, nell'importo del servizio soggetto a ribasso, e, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, vengono evidenziati al solo fine di costituire parametro per la verifica di anomalia dell'offerta. L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs 36/2023 nell'offerta economica l'operatore indicherà, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Art.5 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 la revisione dei prezzi potrà essere richiesta qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo e gli indici delle retribuzioni contrattuali orari.

Art. 6 EVENTUALI CAUZIONI O GARANZIE RICHIESTE

Non sono richieste cauzioni e/o garanzie ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

Art.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all'art.65 comma 2 del D.lgs n.36/2023 costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.68 del Codice, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3 comma 4-ter del

D.L.n.5/2009 convertito nella L.n.33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art.69 del D.lgs n.36/2023. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt.47 e 48 del Codice e dall’art.92 del DPR n.207/2010 nelle parti ancora vigenti.

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARÈ”. Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale mediante l’accesso all’apposita “Area Fornitori”. Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e confermare la procedura di iscrizione.

Per partecipare alla Gara Telematica le Imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1) Personal Computer collegato ad Internet.

2) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet).

3) Configurazione Browser.

4) Programmi necessari.

5) Strumenti necessari: Una firma digitale (cfr. definizioni).

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata.

Fatto ciò, i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all’upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

Art. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall’articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:

Sono ammessi, altresì, alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 65 comma 2 D.lgs n.36/2023).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd “black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell’Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l’impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare, che in caso di aggiudicazione della procedura negoziata, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 68 comma 2 D.Lgs. 36/2023).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.65 comma 2 lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d rete soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma di raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedi determinazione ANAC a) N.3/2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.65 del Codice, ovvero da una subassociazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del "Nuovo Codice".

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Art. 9 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

(n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate e contemplate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio):

1. la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdices del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231; del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; del direttore tecnico o del socio unico; dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Sono altresì esclusi: l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla

direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata. È altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;

La mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;

La presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.

La sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale. È altresì vietato partecipare alla gara:

In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);

Anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 , lett. c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 68 vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 , lettera d) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. "black list" di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio

condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio

formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

Le dichiarazioni omesse o non veritieri rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al l'art. 98 comma 2.

Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 10 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 11 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO FVOE

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

Art. 12 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. n. 36/2023 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in un registro

professionale o commerciali istituiti nel paese di residenza

Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali.

(per soggetti diversi dalle banche) possesso dei requisiti di cui all’art. 208, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per lo svolgimento del servizio di tesoreria.

Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dei partecipanti avviene ai sensi dell’art. 99 ss. del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso l’utilizzo del FVOE (fascicolo virtuale dell’operatore economico).

Art. 13 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve dimostrare di:

- aver gestito negli ultimi cinque anni (2020-2025) il servizio di tesoreria in un ente locale;
- disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;
- avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio Comunale o nel raggio di 15 km dalla sede del Comune di Pompei, oppure attrezzarsi all’apertura entro il termine di 6 mesi dall’avvenuta aggiudicazione del servizio;
- essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;
- possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico così come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Art. 14 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Art. 15 AVVALIMENTO

In caso di ricorso a tale istituto, si fa riferimento all’art. 104 del d.lgs. 36/23 e ss.mm.ii

Art. 16 SUBAPPALTO

La cessione del contratto è nulla. Per il tipo di appalto il subappalto non è ammesso.

Art. 17 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL Settore bancario ovvero dichiarazione di equivalenza tutele CCNL).

In particolare, ai sensi dell'art.102 del D.Lgs 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire:

- la stabilità occupazionale del personale impiegato compatibilmente con le esigenze del servizio;
- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del servizio svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'operatore economico secondo l'art. 102 comma 2, indica inoltre nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art.110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di affidamento è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 18 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della Delibera Anac 598/2024 per la partecipazione alla presente procedura di gara è previsto il pagamento del contributo di € 35,00 (Euro trentacinque/00), da effettuarsi con le modalità di riscossione previste della medesima "Autorità".

Art. 19 PROCEDURE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

d. TIPO DI PROCEDURA

Procedura aperta disciplinata dall'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023 mediante ricorso al Portale dell'Ente TRASPARE.

e. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando e disciplinare di gara
- Capitolato di appalto
- Schema di convenzione
- Modello A istanza di partecipazione - Dichiarazioni integrative dell'Impresa Ausiliaria
- Modello B per la presentazione dell'offerta tecnica
- Modello C per la presentazione dell'offerta economica
- Protocollo di legalità
- Documento di gara unico europeo – DGUE

A decorrere dalla data di pubblicazione i documenti di gara saranno resi disponibili in forma digitale, illimitato e diretto (art.88 D.lgs 36/2023) sul profilo della stazione appaltante.

f. MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI E CHIARIMENTI

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara in modalità elettronica (direttamente dal link presente sul portale delle gare albo fornitori del comune di Pompei (NA) per la formulazione dell'offerta. Tale documentazione sarà altresì disponibile nell'apposita sezione Amministrazione trasparente dell'Ente e All'Albo pretorio.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno comunicate agli operatori interessati utilizzando, a scelta della Stazione Appaltante:

- il Portale delle "Gare e albo fornitori" - Traspare, disponibile all'indirizzo <https://comunepompei.traspare.com/>;

L'aggiudicazione della gara sarà pubblicato sul sito <https://www.comune.pompei.na.it/> secondo la normativa vigente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/23, le comunicazioni sono effettuate soltanto all'impresa mandataria. In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/23, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Campania - Napoli. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli.

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da presentare entro 3 giorni dalla data di scadenza dell'invito direttamente attraverso il sito il portale "Traspare" in uso all'Ente. Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sullo stesso portale entro 3 giorni dalla data di scadenza all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

g. MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e la relativa documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire attraverso il portale Traspare entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 9/3/2026.

Apertura offerte: Giorno 10/3/2026 alle ore 9:30. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno.

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Traspare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica
- C - Offerta economica.

Si precisa inoltre che l'offerta è vincolante per il concorrente, e con la trasmissione dell'offerta, il

concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

Per i concorrenti avente sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 del Codice per la resa delle dichiarazioni, la Stazione appaltante, compila il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto digitalmente dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione dai contratti pubblici e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente disciplinare.

Inoltre con il medesimo DGUE verranno fornite le informazioni rilevanti richieste anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.104 ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. Si precisa che il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modello A ed eventualmente quelle contemplate nelle sue appendici che dovrà

/dovranno comunque essere presentata/te insieme al DGUE. Il modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e verrà sottoscritto digitalmente alla Parte VI (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di sottoscrizione sopra indicate.

Si precisa che:

a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal presente Disciplinare, da inserirsi nella Busta digitale A- Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento;

b) l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della amministrazione aggiudicatrice appaltante.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (nonché art.22 del D.lgs n.82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2/3/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

h. INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA

FASE 1 - Creazione degli archivi informatici e firma digitale

La documentazione prevista per la partecipazione alla gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara.

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica

Entro il termine previsto dalla documentazione di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

- 1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA".
- 2) Inserimento Documentazione Tecnica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA TECNICA".
- 3) Inserimento Offerta Economica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA ECONOMICA".
- 4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA", contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

i. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma telematica attiva all'indirizzo internet <https://comunepompei.traspare.com/> per allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione - eventuale procura;
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti associati;
- DGUE

- COPIA ATTO COSTITUTIVO STATUTO O CERTIFICATO CAMERA COMMERCIO;
- ELENCO DEI CONTRATTI SVOLTI richiesti nel presente Disciplinare (se non già dichiarato nell’istanza di partecipazione);
- Protocollo di legalità
- CAPITOLATO, DISCIPLINARE e CONVENZIONE FIRMATA PER ACCETTAZIONE;
- DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE ADEGUATO SE NON GIÀ PREVISTO IN SEDE DI ISTANZA
- Modello di Tracciabilità
- Dichiarazione Privacy
- Ricevuta contributo Anac

j. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato A in BOLLO datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere compilata, ciascuna per il proprio ruolo, distintamente dai soggetti associati, mentre l’allegato relativo al raggruppamento deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i concorrenti associati, pena l’esclusione. Si precisa che sono a disposizione dei concorrenti i facsimili delle dichiarazioni integrative facenti parte della domanda di partecipazione attinenti al presente procedimento. Il soccorso istruttorio resta non applicabile per la mancanza della firma digitale su tutti i predetti documenti e se riguarda l’eventuale dichiarazione di composizione del RTI con relative quote di partecipazione e/o esecuzione.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla stazione appaltante, mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con indicazione del CIG della presente procedura, o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. (tale dichiarazione può essere resa quale sezione interna alla domanda di partecipazione). In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

k. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

1. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

m. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

a) dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

n. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Traspare nella BUSTA TECNICA. Si richiede all'operatore di trasmettere anche il documento di offerta redatto conformemente al modello predisposto dalla stazione appaltante e inserito nella documentazione da produrre nella BUSTA TELEMATICA - offerta tecnica.

L'offerta deve essere firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti contenuti nella BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA TECNICA:

- Modello B OFFERTA TECNICA allegato al presente disciplinare di gara e contenente una serie di criteri tabellari la cui compilazione comporterà il computo matematico del punteggio assegnato all'offerta dell'operatore economico

o. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma Traspare nella BUSTA ECONOMICA. Si richiede all'operatore di trasmettere anche il documento di offerta redatto conformemente al modello predisposto dalla stazione appaltante e inserito nella documentazione da produrre nella BUSTA TELEMATICA - offerta economica.

L'offerta deve essere firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti contenuti nella BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA:

- Modello C OFFERTA ECONOMICA allegato al presente disciplinare di gara e indicante le percentuali e gli importi offerti.

p. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI), ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (ATI) O CONSORZIO.

La documentazione amministrativa, quella tecnica e l'offerta economica richieste per la partecipazione alla gara dovranno essere:

- firmate digitalmente dai soggetti indicati nella documentazione di gara;
- le buste di gara dovranno essere caricate sul portale Traspare, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria, che riceverà a mezzo pec tutte le comunicazioni di gara (chiarimenti, soccorso istruttoria, richieste giustificazioni, ecc.).

q. SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di ricorso a tale istituto, si fa riferimento all'Art.101 del d.lgs. 36/23.

Art. 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 punti

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N.	Criteri	Punteggi o massimo
1	Impegno ad istituire e/o mantenere uno sportello di tesoreria nel capoluogo comunale o entro i 15 Km dalla sede comunale di Pompei per la durata dell'appalto: Se già presente: punti 10 Impegno ad effettuare l'apertura dello sportello entro i 6 mesi successivi all'aggiudicazione: punti 8 Sportello assente - nessun impegno ad attivarlo: 0 punti	10
2	Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti nel raggio di 15 km in linea d'aria dalla sede comunale: Da 1 a 3: punti 3 Da 4 a 8: punti 5	5
3	Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria. SI: punti 10 NO: punti zero	10
4	Certificazione di qualità: Impresa certificata: punti 5 Impresa non certificata: punti zero	5
5	Numero degli Enti Locali per i quali nel triennio 2023/2025 è stato svolto il servizio di Tesoreria. Da 1 a 300 enti: punti 3 Da 301 a 700 enti: punti 5 Da 701 a 999 enti: punti 8 - Da 1000 a 1300: punti 10	10

6	Numero di POS interfaciabili con il Nodo dei pagamenti-SPC messi gratuitamente a disposizione dell'Ente. N. 1 POS: punti 5 N. 2 POS: punti 8 N. 3 POS: punti 10	10
7	Fornitura di servizio in qualità di partner/intermediario tecnologico inerente il Nodo dei pagamenti-SPC (pagoPA): Erogabile: punti 5 Non erogabile: punti zero	5
8	Servizio di conservazione documentale: Erogabile: punti 10 Non erogabile: punti zero	10
9	Disponibilità al rilascio a titolo gratuito di carte di credito e/o di carte prepagate intestate all'Ente: Erogabile: punti 5 Non erogabile: punti zero	5
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	70

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

N.	Criteri	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria. Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 3 alla offerta che prevede il tasso minore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata di proporzionalità inversa (il concorrente dovrà indicare lo spread in % in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi (base 360 giorni), media mese precedente, con un massimo di tre decimali sia in cifre sia in lettere): (OFFERTA MIGLIORE X 3) / OFFERTA	3
2	-Commissione sul fido accordato per anticipazioni di tesoreria verrà attribuito il punteggio massimo di punti 3 alla offerta che prevede la commissione minore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata di proporzionalità inversa: (OFFERTA MIGLIORE X 3) /OFFERTA	3
3	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa dell'Ente. Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 3 alla offerta che prevede il tasso migliore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata di proporzionalità inversa (il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi (base 360 giorni) media mese precedente, con un massimo di tre decimali sia in cifre sia in lettere): (OFFERTA MIGLIORE X 3) /OFFERTA	3

4	<p>Compensi per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC: Erogazione gratuita: punti 3 Erogazione a titolo oneroso: punti zero Nell'offerta economica dovranno essere elencati i servizi erogabili e gli eventuali compensi richiesti.</p>	3
5	<p>Compenso annuo per lo svolgimento del servizio, forfettario e comprensivo di commissioni su bonifici SEPA disposti verso Italia, comprensivo di eventuali spese di tenuta conto, per un importo massimo di € 35.000,00 iva esente. All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti. Alle offerte pari o superiori al costo massimo annuo verrà attribuito punteggio pari a zero. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: -----(OFFERTA MIGLIORE X 10) / OFFERTA DA VALUTARE-----</p>	10
6	<p>Servizio di amministrazione e custodia titoli: Nessun compenso richiesto: punti 3 Servizio a titolo oneroso: punti zero Nell'offerta economica dovrà essere indicato l'eventuale compenso richiesto per il servizio.</p>	3
7	<p>Commissioni sui pagamenti L'offerta economica dovrà contenere il dettaglio delle commissioni che saranno applicate sulle singole operazioni: bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro:; bonifici urgenti ; addebiti SEPA Direct Debit ; accrediti SEPA Direct Debit ; transazioni per l'attività di accredito tramite POS ; canone fisso di utilizzo ; costo di installazione/disinstallazione ; Commissioni sugli importi transati a mezzo carte Pagobancomat % Commissioni sugli importi transati a mezzo carte di credito/debito Visa Mastercard %</p>	5
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	30

10. COMMISSIONE GIUDICATRICE E METODO CALCOLO DEL PUNTEGGIO

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari da 3 a 5 membri altamente qualificati e competenti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati all'interno della Procedura e, conseguentemente, nella sezione dell'Amministrazione trasparente. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

11. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione della sommatoria dei punteggi acquisiti nella parte quali e

quantitativa.

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta relativa all'elemento tecnico. In caso di parità di punteggio anche dell'elemento tecnico, sarà richiesta miglioria di offerta economica e, qualora nessuno di tali Concorrenti presenti miglioria di offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

12. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, responsabile di fase dell'aggiudicazione, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

13. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato dal presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità indicate:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità indicate i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non

- rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informatica alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
 - mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

14. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nel rispetto dell'art. 110 comma 1 del Codice, si precisa che la valutazione della congruità, nella presente concessione, sarà effettuata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre si procederà alla valutazione della congruità sulla base dei costi indicati dal concorrente nell'offerta presentata.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in forma scritta con modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Art. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al presente appalto è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" pubblica sulla G.U. n.196 del 23/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto ogni concorrente assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione, dell'applicazione delle predette disposizioni.

Art. 23 ALTRE INFORMAZIONI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del R.G. UE n° 679/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del R.G. UE n° 679/2016 e ss.mm.ii..

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del R.G. UE n° 679/2016 e ss.mm.ii. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

